



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Ritiratasi in camera di consiglio e così composta:

Dott. Giuseppe LO SINNO	Presidente
Dott. Anna Chiara GIAMMUSSO	Consigliere rel.
Dott. Attilio MARI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 6816 RGAC dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza collegiale del 9 marzo 2021, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19 in corso e vertente

**TRA**

DI PINTO Michele nato a Roma il 17 luglio 1956 (DPNMHL56L17H501N) e ivi elettivamente domiciliato in via G. Bettolo 9, presso lo studio del procuratore, avv. Andrea C. MAGGISANO, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di impugnazione

**IMPUGNANTE**

**E**

COOPERATIVA ALBA 09 S.r.l. in persona del suo legale rappresentate pro tempore (10288721003), elettivamente domiciliata in Roma, via della Strigno 25, presso lo studio del procuratore, avv. Jeisson Jampier Ercole GIORGETTI, che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta



**IMPUGNATA**

**OGGETTO: impugnativa del lodo arbitrale emesso in Roma il 22 giugno 2015 presso la sede dell'Ufficio Arbitrale in Roma**

## **CONCLUSIONI**

All'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 9 marzo 2021, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, i procuratori delle parti così concludevano:

per l'impugnante: "in riforma dell'impugnato lodo, reiterati i mezzi istruttori proposti in sede di giudizio arbitrale, dichiarare che Michele DI PINTO non ha mai rassegnato le proprie dimissioni da socio e da consigliere di amministrazione di ALBA 09 S.r.l. e, per l'effetto, dichiarare nulla la deliberazione di ratifica assunta dall'assemblea dei soci il 30 maggio 2012; dichiarare nulla o illegittima ogni deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di ALBA 09 S.r.l. perché non regolarmente costituita ai sensi degli art. 19 e 21 dello statuto; dichiarare illegittimamente composto e costituito il Consiglio di Amministrazione di ALBA 09 S.r.l. nel periodo compreso tra il 30 novembre 2011 e il 30 maggio 2012 e, per l'effetto, dichiarare la nullità di ogni deliberazione e di ogni atto assunto in tale periodo; dichiarare ALBA 09 S.r.l. responsabile dei pregiudizi, patrimoniali e non, subiti da Michele DI PINTO e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno nella misura di euro 15.000,00; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;"

per l'impugnata: "respingere integralmente l'impugnazione; qualora necessario e previo ogni incombente di rito, nel giudizio rescissorio rigettare ogni domanda proposta da Michele DI PINTO nei confronti di ALBA 09 S.r.l.; in ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio."

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2015 Michele DI PINTO – deducendo di aver proposto domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 31 dello statuto della COOPERATIVA





ALBA 09 S.r.l., di cui era socio fondatore, per l'accertamento della falsità delle sue dimissioni da socio in data 30 novembre 2011 e sottolineando di aver appreso tale circostanza nel corso di un giudizio che la COOPERATIVA AUTOPUBBLICHE SANGIOVANNI S.r.l., di cui era presidente e legale rappresentante, aveva promosso nei confronti di COOPERATIVA ALBA 09 S.r.l., la quale aveva in tale sede esibito il proprio libro dei soci – conveniva innanzi a questa Corte d'Appello la COOPERATIVA ALBA 09 S.r.l e impugnava il lodo arbitrale emesso il 22 giugno 2015, con cui il collegio arbitrale aveva dichiarato inammissibile la sua domanda.

Deduceva, a fondamento della sua impugnazione, la nullità dell'impugnato lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. n° 4 e 10, l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie controversa da parte del collegio arbitrale, nonché la nullità del medesimo lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. n° 11 e 12, proponendo all'uopo quattro distinti motivi.

Si è costituita la COOPERATIVA ALBA 09 S.r.l. che ha contestato l'avversa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, sottolineandone l'inammissibilità e deducendo, nel merito, la sua infondatezza.

L'impugnazione è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 9 marzo 2021, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19 in corso, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di legge per le memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'impugnazione proposta da Michele DI PINTO va dichiarata inammissibile.

Deduce l'impugnante, con il primo motivo, la nullità del lodo in esame ai sensi dell'art. 829 n° 4 e 10 perché il collegio arbitrale, investito della controversia, anziché pronunziarsi sulla sua domanda di nullità della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci il 30 novembre 2011, aveva assunto una decisione fuori dei limiti della convenzione di arbitrato. Sottolinea al riguardo il DI PINTO, con il motivo in esame, che nel fare ciò il collegio arbitrale aveva erroneamente qualificato la fattispecie sottoposta al suo esame, affermando che si trattava di una ipotesi di annullabilità della deliberazione e, omettendo ogni esame sulla effettiva questione oggetto della sua domanda, l'aveva dichiarata inammissibile. Specifica in particolare il DI PINTO, che ove il collegio arbitrale avesse esattamente qualificato la sua





domanda, si sarebbe avveduto che il termine per impugnare una delibera assembleare affetta da radicale nullità – come era quella in esame – era pari a tre anni dall’iscrizione della medesima delibera nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2379 c.c. e non avrebbe quindi potuto dichiarare inammissibile la sua domanda. Il motivo è inammissibile. Osserva infatti questo collegio che la previsione contenuta nell’art. 829, 1° comma n° 4 c.p.c. si riferisce al superamento da parte degli arbitri dei limiti loro imposti dal compromesso e non invece alla diversa fattispecie della originaria e totale carenza di potere. Di conseguenza, ove il lodo venga impugnato per nullità ai sensi del ricordato n° 4 del 1° comma dell’art. 829 c.p.c. il giudice, dopo aver accertato che la questione sia stata prospettata agli arbitri (e dunque che non sia preclusa ai sensi dell’art. 817 c.p.c.), deve prendere in esame i quesiti e la clausola compromissoria e, esclusivamente sulla base della loro rispettiva interpretazione, deve verificare l’ambito di applicazione della clausola compromissoria – identificandone l’oggetto nella sua estensione e nei suoi limiti – e deve inoltre stabilire se i quesiti rientrino in tale oggetto. A tale interpretazione ermeneutica, che non integra una questione di competenza degli arbitri ma una questione di merito in quanto volta ad accertare il contenuto della clausola arbitrale e dei quesiti in relazione alla verifica della potestas iudicandi degli arbitri, resta del tutto estraneo l’esame dell’esistenza delle condizioni sostanziali per l’accoglimento delle domande formulate con i quesiti, ivi comprese le eventuali decadenze o le prescrizioni dedotte dalle parti. Osserva ancora questo collegio che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, una volta che gli arbitri abbiano fissato, mediante l’interpretazione della clausola l’ambito oggettivo di essa e quindi del loro potere decisorio, il relativo dictum, proprio in quanto ha definito previamente i confini della clausola stessa non è impugnabile per nullità ai sensi dell’art. 829 c.p.c., 1° comma, n° 4 per aver pronunciato fuori dei limiti ma esclusivamente ai sensi del combinato disposto degli art. 829, 1° comma n° 5 e dell’art. 823 c.p.c., 2° comma n° 3 per la sola ipotesi in cui la motivazione risulti radicalmente inidonea alla comprensione dell’iter logico giuridico seguito dal collegio arbitrale o all’individuazione della ratio decidendi del lodo, ovvero ai sensi del 2° comma dell’art. 829 c.p.c. per violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche (così Cass. n° 18917/04; cfr. in tal senso anche Cass. n° 25943/07 e Cass. n° 178/08). Nel caso di specie, non vi è dubbio sull’inammissibilità del motivo di censura in esame, considerato che con esso il DI PINTO si duole della circostanza che gli arbitri abbiano travalicato i limiti dei poteri conferiti loro con i quesiti sottoposti al loro esame - quesiti che sono stati ab initio esaminati dagli arbitri al fine di





definire l'oggetto della controversia loro deferita – ma si è con tale motivo limitato esclusivamente a proporre una diversa valutazione dei fatti controversi (lamentando infatti che la delibera impugnata fosse nulla e non annullabile, questione che tuttavia non è stata in alcun modo considerata dagli arbitri né posta a fondamento della loro decisione). Ne deriva l'inammissibilità del primo motivo di doglianza.

Va altresì dichiarata l'inammissibilità del secondo motivo di censura, con cui il DI PINTO si duole che gli arbitri abbiano erroneamente interpretato la fattispecie oggetto di controversia, riconducendola a una ipotesi di recesso del socio, trattandosi con ogni evidenza di questione di merito il cui esame è precluso in questa sede, potendo la medesima questione essere esaminata solo una volta conclusa la fase cd rescindente con una pronuncia di nullità del lodo. Conforta una conclusione del genere la considerazione che nell'articolare la censura in esame il DI PINTO non ha fatto riferimento ad alcuna delle tassative ipotesi elencate dall'art. 829 c.p.c.: e infatti il controllo esercitato dal giudice nella fase rescindente dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 c.p.c. è del tutto simile a quello del giudizio di cassazione ed è diretto ad accertare che gli arbitri abbiano logicamente valutato i fatti di causa e congruamente motivato la loro decisione (così Cass. n° 10511/99), ovvero ad accertare che gli arbitri non abbiano violato le regole di diritto che regolano la materia. Di conseguenza il controllo così esercitato non può riguardare il convincimento sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari, ma solo la sua congruità dal punto di vista della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano la materia. La giurisprudenza ha in proposito ripetutamente specificato che l'inosservanza delle regole di diritto che rende ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale deve essere intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360 n° 3 c.p.c.: tale impugnazione infatti, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a tali elementi e non è quindi proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune di indagine o di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (cfr. in tal senso Cass. n° 7259/04). Si è inoltre in proposito precisato che l'impugnazione del lodo per nullità non può in ogni caso consistere in una contestazione che si limiti alla prospettazione di un'interpretazione diversa, a se più favorevole, senza la specifica indicazione dei criteri ermeneutici che non sarebbero stati osservati dagli arbitri (così Cass. n° 10131/06). Nel caso





di specie non vi è dunque dubbio sull'inammissibilità di tale motivo, ove si consideri che con essa il DI PINTO si è limitato a proporre una diversa ricostruzione dei fatti così come accertati dagli arbitri, senza in alcun modo indicare il canone ermeneutico che assume essere stato violato.

Va quindi dichiarata l'inammissibilità del terzo motivo di censura, con cui il DI PINTO lamenta che l'impugnato lodo sarebbe nullo ai sensi dell'art. 829, 1° comma n° 11 c.p.c. per la contraddittorietà della motivazione adottata dagli arbitri. E infatti è noto che il vizio di "contraddittorietà delle disposizioni" di cui al n° 11 del 1° comma dell'art. 829 c.p.c. si configura nell'ipotesi – del tutto diversa dal caso in esame - in cui vi sia inconciliabilità tra parti del dispositivo e non invece quando vi sia contraddittorietà tra dispositivo e motivazione o quando vi sia contraddittorietà della motivazione (a meno che tale contraddittorietà non sia così grave da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e si sostanzzi quindi in una mancata motivazione: così Cass. n° 1815/00). Nel caso di specie, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, deve sicuramente escludersi che l'impugnata pronuncia sia in alcun modo viziata da contraddittorietà.

Va infine dichiarata la inammissibilità del quarto motivo di censura, con cui il DI PINTO si duole che gli arbitri non abbiano pronunciato sulla domanda da lui proposta in via principale, in violazione di quanto stabilito dall'art. 829, 1° comma n° 12 c.p.c. Rileva infatti questa corte che il vizio di omessa motivazione che determina, ai sensi del n° 12 del 1° comma dell'art. 829 c.p.c., la nullità del lodo è configurabile nella sola ipotesi in cui tale motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico seguito dagli arbitri (così Cass. n° 11301/09 e Cass. n° 1815/00), circostanza che sicuramente non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale la motivazione rende evidente la ratio decidendi che sorregge la decisione arbitrale.

Per quanto sin qui detto, disattesi tutti i motivi, va per l'effetto dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione così come proposta da Michele DI PINTO avverso il lodo arbitrale emesso in Roma il 22 giugno 2015.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del 6° comma dell'art. 5 del d.m. n° 55/14 (così come dichiarato dall'impugnante e tenendo conto che va applicato lo scaglione di valore inferiore indicato da tale comma, in considerazione del valore del risarcimento richiesto dall'impugnante), in base al seguente prospetto:





Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.960,00;

Fase introduttiva: valore minimo di liquidazione euro 1.350,00;

Fase decisoria: valore minimo di liquidazione euro 3.305,00.

Ricorrono infine i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'impugnante dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n° 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n° 228/12.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da DI PINTO Michele avverso il lodo arbitrale emesso in Roma il 22 giugno 2015;
- 2) condanna DI PINTO Michele alla rifusione in favore di COOPERATIVA ALBA 09 S.r.l. delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.615,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'impugnante dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n° 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n° 228/12.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 4 ottobre 2022.

Il Consigliere rel.

Il Presidente

Arbitrato in Italia

